

Causa C-790/23 [Qassioun]¹**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

21 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2023

Ricorrente:

X

Altre parti:

Maahanmuuttovirasto

**KORKEIN HALLINTO-OIKEUS (CORTE
AMMINISTRATIVA SUPREMA)****Decisione non
definitiva** (omissis)
18 dicembre 2023 (omissis)
(omissis)**Oggetto del procedimento**Domanda di pronuncia pregiudiziale
presentata alla Corte di giustizia ai sensi
dell'articolo 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)**Ricorrente**

X, Siria

Parte sentitaMaahanmuuttovirasto (Ufficio per
l'immigrazione)**Decisione impugnata**

¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

decisione del Helsingin hallinto-oikeus
(Tribunale amministrativo di Helsinki)
del 15 dicembre 2022 (omissis)

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

(1) X (in prosieguo: la «ricorrente») è una cittadina siriana proveniente da Damasco. Ella è una donna nubile, maggiorenne, di origine etnica araba e di religione musulmana sunnita. La madre e le sorelle minorenni, con le quali si è recata dalla Siria in Danimarca e successivamente in Finlandia, si trovano attualmente in Finlandia. Secondo quanto da ella affermato, la ricorrente non ha alcun contatto con il padre. Alla stessa sono stati diagnosticati, inter alia, un disturbo da stress post-traumatico e un grave disturbo depressivo non accompagnato da sintomi psicotici.

(2) La ricorrente presentava per la prima volta domanda di protezione internazionale il 1° luglio 2016 in Danimarca. Il 29 agosto 2016, la Danimarca, a causa della sua vulnerabilità, le rilasciava un titolo di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della legge danese sugli stranieri. Il titolo di soggiorno della ricorrente era valido dal 29 agosto 2016 al 12 novembre 2020.

(3) Con decisione del 17 novembre 2020, l'*autorità danese competente per l'immigrazione* decideva d'ufficio, in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge danese sugli stranieri, di non rinnovare il titolo di soggiorno, poiché non sarebbe più sussistito il fondamento per siffatto titolo. Con decisione del 2 luglio 2021, la *commissione di ricorso danese per i rifugiati*² non riformava la decisione dell'autorità. Con la decisione della commissione di ricorso per i rifugiati, la ricorrente veniva invitata a lasciare il paese entro un mese dall'adozione di tale decisione. Stando alla suddetta decisione, la ricorrente, qualora non lasci volontariamente il paese, può essere rimpatriata in Siria. Nella medesima decisione, tuttavia, viene precisato che il governo danese ha deciso, per motivi di politica estera, di non procedere per il momento a rimpatri forzati verso la Siria. Quest'ultima decisione prevede che nei confronti della ricorrente possa essere emesso un divieto di ingresso per tutti gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda) e per tutti gli Stati Schengen, qualora ella non adempia al suo obbligo di lasciare il paese.

(4) Il 27 luglio 2021, la *ricorrente* presentava domanda di protezione internazionale in Finlandia. A sostegno della sua domanda, la ricorrente invocava il rischio di un matrimonio forzato. Inoltre, la ricorrente aveva

² Flygtningenævnet.

scattato foto durante una manifestazione contro il regime siriano svoltasi in Danimarca e le aveva inviate in Siria.

(5) Il 29 luglio 2021, il *Maahanmuuttovirasto* (Ufficio per l'immigrazione finlandese) trasmetteva alla Danimarca una richiesta di ripresa in carico ai sensi del regolamento Dublino III³. Il 5 agosto 2021, la Danimarca accoglieva siffatta richiesta sulla base dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

(6) Con decisione del 12 novembre 2021, il *Maahanmuuttovirasto* respingeva la domanda di protezione internazionale della ricorrente in quanto inammissibile e non le rilasciava un titolo di soggiorno. Il *Maahanmuuttovirasto* decideva di allontanare la ricorrente verso la Danimarca ed emetteva nei suoi confronti un divieto di ingresso di due anni per la Finlandia.

(7) Il 2 febbraio 2022, il *Maahanmuuttovirasto* comunicava alla Danimarca che il termine di trasferimento, in scadenza il 5 febbraio 2022, era stato prorogato fino al 5 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, dopo che la ricorrente era fuggita. La ricorrente non si era presentata ad un test per il Covid prenotato in vista del suo allontanamento, ed era stata dichiarata scomparsa. Successivamente, il 4 febbraio 2022, ella era rientrata nel centro di accoglienza.

(8) Con la decisione impugnata, il *Helsingin hallinto-oikeus* (Tribunale amministrativo di Helsinki), ha respinto l'impugnazione della ricorrente.

(9) La *ricorrente* ha chiesto al *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia) l'ammissione di un'impugnazione avverso la decisione del tribunale amministrativo e mira, con il suo ricorso, all'annullamento delle decisioni del tribunale amministrativo e del *Maahanmuuttovirasto*. La controversia dovrebbe essere rimessa al *Maahanmuuttovirasto*, in via principale ai fini della concessione della protezione internazionale o di un titolo di soggiorno, e in subordine ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale. La ricorrente chiede inoltre che venga negata l'esecuzione dell'allontanamento e che venga fissata un'udienza nella controversia.

(10) Il 13 gennaio 2023, il *Korkein hallinto-oikeus* ha adottato un provvedimento provvisorio (omissis), con il quale viene vietata l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente fino alla decisione del *Korkein hallinto-oikeus* sull'ammissione dell'impugnazione o fino all'adozione di un altro provvedimento.

³ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; cosiddetto regolamento Dublino III).

Argomenti essenziali delle parti

(11) La *ricorrente* fa valere che la decisione del *Maahanmuuttovirasto* di rigettare in quanto inammissibile la domanda di protezione internazionale della ricorrente violi il diritto dell'Unione quantomeno in relazione alla protezione sussidiaria. La Danimarca non applicherebbe né la direttiva qualifiche⁴ né la direttiva procedure⁵. Il suo allontanamento verso la Danimarca significherebbe che la sua domanda di protezione internazionale non verrà esaminata in nessuna fase con riferimento alla protezione sussidiaria. Alla luce dei punti 52 e 55 della sentenza C-497/21 della Corte, ciò sarebbe contrario al diritto dell'Unione.

(12) La *ricorrente* fa valere, inoltre, di temere un ulteriore allontanamento dalla Danimarca alla Siria. Secondo la prassi amministrativa in relazione alle decisioni del *Maahanmuuttovirasto* e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un rimpatrio in Siria costituirebbe un trattamento che viola l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, la *ricorrente* avrebbe il timore di dover vivere in Danimarca per un periodo di tempo indeterminato in condizioni inumane in un centro di trasferimento, in cui i diritti personali sarebbero estremamente limitati. Le condizioni rappresenterebbero perlomeno per i siriani una carenza sistemica del sistema di accoglienza danese, ove si consideri che nessuno potrebbe essere rimpatriato in Siria. Un allontanamento della *ricorrente* verso la Danimarca violerebbe il *principio di non refoulement*.

(13) In ogni caso, il termine di trasferimento dovrebbe tuttavia essere considerato scaduto, poiché la *ricorrente* non sarebbe fuggita e il termine non avrebbe pertanto potuto essere prorogato. Inoltre, il trasferimento della *ricorrente* non sarebbe avvenuto non appena ciò fosse stato materialmente possibile.

(14) Il *Maahanmuuttovirasto* fa valere che lo status speciale della Danimarca nel sistema di asilo dell'Unione non inciderebbe sull'applicazione del regolamento Dublino III. Il *Maahanmuuttovirasto* rimanda al riguardo al punto 49 della sentenza C-497/21 della Corte. Il *Maahanmuuttovirasto* sostiene inoltre che il fondamento del sistema di Dublino è il principio della fiducia reciproca. La circostanza che negli Stati membri non vengano adottate decisioni identiche non potrebbe giustificare

⁴ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

⁵ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

una deroga al principio della fiducia reciproca. Né la Corte di giustizia né la Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbero accertato che il sistema di asilo o di accoglienza danese presenti carenze sistemiche. Inoltre, il Maahanmuuttovirasto rileva che la ricorrente, non presentandosi al test per il Covid, avrebbe evitato intenzionalmente l'esecuzione del trasferimento. Ella sarebbe stata informata dell'appuntamento per il test e non avrebbe indicato alle autorità un valido motivo per la assenza. Il Maahanmuuttovirasto sarebbe potuto partire dal presupposto che la ricorrente fosse fuggita. In pendenza del termine, la competenza non viene devoluta allo Stato membro richiedente per il solo fatto che il trasferimento non avrebbe avuto luogo immediatamente.

Disposizioni nazionali finlandesi

(15) Ai sensi dell'articolo 103, punto 2 [nella versione modificata da ultimo dalla legge del 29 marzo 2019, n. 437] dell'Ulkomalaislaki (301/2004)⁶ (legge in materia di stranieri 301/2004), una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto inammissibile se il richiedente può essere trasferito in un altro Stato, il quale sia competente per l'esame della domanda di asilo ai sensi del regolamento Dublino III.

(16) Ai sensi dell'articolo 147 [nella versione modificata da ultimo dalla legge del 30 dicembre 2013, n. 1214] della legge in materia di stranieri, nessuno può essere espulso, allontanato o rimpatriato a seguito di un diniego di ingresso in un territorio in cui potrebbe essere sottoposto alla pena di morte, a tortura, alla persecuzione o ad altri trattamenti lesivi della dignità umana né in un territorio a partire dal quale egli potrebbe essere portato in un siffatto territorio.

(17) Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, della legge in materia di stranieri, anche uno straniero entrato senza un titolo di soggiorno può essere allontanato qualora per il suo soggiorno in Finlandia fossero necessari un visto o un titolo di soggiorno, ma questi non li abbia chiesti o non li abbia ottenuti.

Disposizioni nazionali danesi

(18) L'articolo 7 della legge sugli stranieri danese⁷ («Udlændingelov») stabilisce quanto segue:

«(1) Ad uno straniero viene rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo laddove egli ricada nell'ambito di applicazione della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951.

⁶ Finlex: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301>

⁷ Udlændingeloven (LBK nr 1079 af 10/08/2023), <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1079>

(2) Ad uno straniero viene rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo laddove, in caso di ritorno nel suo paese di origine, egli rischi la pena di morte, la tortura o un'altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Una domanda ai sensi della prima frase vale anche come domanda di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del paragrafo 1.

(3) Nei casi di cui al paragrafo 2, in cui il rischio della pena di morte o di tortura o di un'altra forma di pena o trattamento inumano o degradante si basi su una situazione nel paese di origine particolarmente grave, caratterizzata da violenza indiscriminata e da attacchi alla popolazione civile, deve essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo. Una domanda ai sensi della prima frase vale anche come domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

(4) I paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis ad uno straniero che stia scontando la pena della reclusione o si trovi sottoposto ad una misura privativa della libertà in forza delle disposizioni adottate sulla base dell'articolo 1a, paragrafo 2, del Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (legge penitenziaria) oppure sia ospitato in conformità delle disposizioni adottate sulla base dell'articolo 1 a, paragrafo 4 dell'Hjemrejselov (legge sul rimpatrio).

(5) Un permesso di soggiorno ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 può essere negato se lo straniero abbia già ottenuto protezione in un altro paese o se intrattiene stretti legami con un altro paese, nel quale si presume che egli possa ottenere protezione. Una decisione ai sensi della prima frase può essere adottata indipendentemente dalla questione se lo straniero rientri nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 3».

(19) L'articolo 11, paragrafo 2, della legge danese sugli stranieri, prevede quanto segue:

«(2) Un permesso di soggiorno a tempo determinato con possibilità di soggiorno permanente viene rinnovato su richiesta a meno che non sussistano motivi per una revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 19. L'Udlændingestyrelse (Ufficio immigrazione) si pronuncia d'ufficio sul rinnovo di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, qualora il relativo fondamento continui a sussistere. L'articolo 19, paragrafi 7 e 8 si applica per analogia alla decisione sul rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 1, o dell'articolo 9 c, paragrafo 1, in forza dei legami familiari con uno straniero al quale è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2».

(20) L'articolo 53 a, paragrafo 2, terza frase, della legge danese sugli stranieri, così recita:

«Qualora l'Udlændingestyrelse (Ufficio immigrazione) neghi il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 7 ad uno straniero che si trovi nel territorio nazionale o che stia scontando la pena della reclusione o si trovi sottoposto ad una misura privativa della libertà in forza delle disposizioni adottate sulla base dell'articolo 1 a, paragrafo 2, del Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (legge penitenziaria) oppure sia ospitato in conformità delle disposizioni adottate sulla base dell'articolo 1 a, paragrafo 4 dell'Hjemrejselov (legge sul rimpatrio), qualora adotti una decisione sul diniego di rinnovo o sulla revoca di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8, paragrafi 1 o 2, oppure qualora adotti una decisione ai sensi dell'articolo 32 b o dell'articolo 49 a, con cui stabilisce che un allontanamento non viola l'articolo 31, la decisione deve essere considerata un ricorso dinanzi al Flygtningenævnet (commissione di ricorso per i rifugiati)».

Disposizioni applicabili di diritto dell'Unione

Posizione speciale della Danimarca

(21) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

(22) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.

(23) Agli articoli 2 e 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca

oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2006, L 66, pag. 38; in prosieguo: l'«accordo tra l'Unione e la Danimarca»), sono stati conclusi accordi sull'applicazione delle disposizioni e rispettivamente delle modifiche di disposizioni del regolamento Dublino II nei rapporti tra l'Unione e la Danimarca.

Regolamento Dublino III

(24) Ai sensi del considerando 10 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l'ambito di applicazione di tale regolamento, per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e la coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, comprende i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

(25) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del suddetto regolamento, per «domanda di protezione internazionale» ai sensi di tale regolamento si intende la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE.

(26) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

(27) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento in parola, lo Stato membro competente in forza di tale regolamento è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

(28) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera

c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall'accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

(29) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

Direttiva qualifiche

(30) Ai sensi del considerando 51 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolide, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, la Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all'adozione di tale direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(31) Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), per «domanda di protezione internazionale» ai sensi di tale direttiva si intende una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione di tale direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata.

Direttiva procedure

(32) Ai sensi del considerando 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, ossia valutare se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri

non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(33) Ai sensi del considerando 59 della direttiva, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(34) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva, oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

Giurisprudenza della Corte

(35) Il 22 settembre 2022, la Corte ha emesso la sua sentenza nella causa C-497/21, SI, TL, ND, VH, YT e HN (EU:C:2022:721). La causa verteva sui presupposti per l'inammissibilità di domande di protezione internazionale in caso di rigetto delle precedenti domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti in Danimarca. La Corte ha dichiarato che è vero che, in forza dell'articolo 2 dell'accordo tra l'Unione e la Danimarca, il regolamento Dublino III è attuato anche dal Regno di Danimarca. In una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale gli interessati avrebbero rivolto una domanda di protezione internazionale al Regno di Danimarca, un altro Stato membro al quale tali interessati abbiano sottoposto un'ulteriore domanda di protezione internazionale potrebbe pertanto, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c) o alla lettera d) dell'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, chiedere al Regno di Danimarca di riprendere in carico detti interessati (v. punto 49 di tale sentenza).

(36) Secondo tale sentenza, non se ne può tuttavia dedurre che, qualora una siffatta ripresa in carico non sia possibile o non avvenga, lo Stato membro di cui trattasi sia legittimato a ritenere che l'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso interessato alle proprie autorità costituisca una «domanda reiterata», ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32. Anche supponendo che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate al Regno di Danimarca siano esaminate dalle autorità di tale Stato membro sulla base di criteri sostanzialmente identici a quelli previsti dalla direttiva 2011/95/UE, tale circostanza non potrebbe giustificare il rigetto, sia pure limitato alla parte relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, di una domanda di protezione internazionale rivolta ad un altro Stato membro da un richiedente

la cui domanda precedente di riconoscimento di tale status sia stata respinta dalle autorità danesi (v. punti 50 e 52 di tale sentenza e la giurisprudenza ivi citata).

(37) L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), di quest'ultima, nonché con l'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, deve essere interpretato, secondo tale sentenza, nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32/UE, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest'ultimo Stato membro (v. punto 55 di tale sentenza).

(38) Nella sua sentenza del 26 luglio 2017, *Mengesteab*, (C-670/16, (EU:C:2017:587), la Corte ha esaminato la nozione di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che un documento scritto, elaborato dalle autorità, non può essere considerato un formulario presentato dal richiedente. L'avvocato generale, da parte sua, ha affermato nelle conclusioni presentate in tale causa che la formulazione letterale della definizione di domanda di protezione internazionale è sufficientemente ampia da ricomprendere una richiesta informale di protezione internazionale rivolta a un'autorità dello Stato membro (quali le autorità di polizia, le guardie di frontiera o le autorità competenti in materia d'immigrazione o il personale di un centro di accoglienza) e una domanda formale presentata alle competenti autorità designate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (v. punto 78 della sentenza e paragrafo 135 delle conclusioni).

Necessità di una pronuncia pregiudiziale

(39) Nella causa pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), occorre stabilire se il Maahanmuuttovirasto poteva adottare una decisione di trasferimento in Danimarca concernente la ricorrente in forza del regolamento Dublino III.

(40) La ricorrente fa valere che il suo trasferimento in Danimarca violerebbe il principio di non respingimento. Ella sostiene inoltre che la procedura di asilo danese e le condizioni di accoglienza presenterebbero, quantomeno per quanto riguarda i richiedenti siriani, carenze sistemiche. Il Korkein hallinto-oikeus ritiene, sulla base delle informazioni ottenute, di non avere alcun motivo per proporre un rinvio pregiudiziale in relazione a tali aspetti. Occorre invece chiarire, nella controversia, tramite una domanda di pronuncia pregiudiziale, la questione se siano soddisfatte le condizioni per

l'applicazione di una procedura di ripresa in carico disciplinate all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III.

(41) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente ad esaminare una domanda (nella specie la Danimarca) è tenuto riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

(42) Il Korkein hallinto-oikeus rileva che la Danimarca, secondo il protocollo sulla posizione della Danimarca, riveste uno status speciale in relazione al titolo V della parte terza del TFUE, il quale ricomprende, inter alia, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, status che la distingue dagli altri Stati membri. In forza dell'accordo tra l'Unione e la Danimarca, la Danimarca applica per la sua parte il regolamento Dublino III; tuttavia, l'accordo non si estende alla direttiva qualifiche o alla direttiva procedure, cosicché esse non sono applicabili in Danimarca. Pertanto, le procedure nazionali applicate in Danimarca per l'esame di domande di protezione internazionale si discostano in parte da quelle degli altri Stati membri. Occorre dunque verificare come debba essere interpretata nel caso di specie l'espressione «respinta la domanda» di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III.

(43) Nella presente causa, è pacifico che la ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale nel 2016 in Danimarca. All'epoca, le era stato concesso un titolo di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della legge danese sugli stranieri. Secondo siffatta disposizione, il titolo di soggiorno temporaneo viene rilasciato su richiesta in casi in cui il rischio della pena di morte, di tortura o di un'altra forma di pena o trattamento inumano o degradante si basi su una situazione nel paese d'origine particolarmente grave, caratterizzata da violenza indiscriminata e da attacchi alla popolazione civile. È parimenti pacifico che l'autorità danese competente per l'immigrazione ha deciso d'ufficio, alla scadenza del titolo di soggiorno temporaneo della ricorrente, di non rinnovare il titolo di soggiorno.

(44) Per quanto riguarda la definizione di domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento Dublino III, si rimanda all'articolo 2, lettera h), della direttiva qualifiche. In siffatta disposizione, una domanda di protezione internazionale viene definita come una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Il Korkein hallinto-oikeus ritiene che per «domanda» si intenda, in linea di principio, la

richiesta di concessione della protezione internazionale rivolta da una persona ad un'autorità.

(45) Nel caso in oggetto, la ricorrente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale nel 2016 alle autorità danesi. All'epoca, la domanda della ricorrente veniva accolta perlomeno parzialmente, nella misura in cui le veniva rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo per vulnerabilità. Per contro, una decisione negativa dal punto di vista della ricorrente, ossia «di rigetto», veniva adottata in una procedura avviata d'ufficio alla scadenza del titolo di soggiorno temporaneo e non a seguito di una nuova domanda della ricorrente. Il Korkein hallinto-oikeus si chiede se si sia in presenza, nella situazione in oggetto, del rigetto di una domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) [del regolamento Dublino III].

(46) La ricorrente fa valere che in ogni caso il termine per il trasferimento è scaduto e che la competenza ad esaminare la domanda è stata trasferita alla Finlandia. Il Korkein hallinto-oikeus ritiene anzitutto che il Maahanmuuttovirasto, alla luce degli accertamenti nella causa e della sentenza della Corte del 19 marzo 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218), potesse partire dal presupposto che la ricorrente fosse fuggita dalle autorità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Il Korkein hallinto-oikeus sottolinea inoltre che prima della scadenza del termine di trasferimento, la competenza ad esaminare la domanda non viene devoluta allo Stato membro richiedente per il solo fatto che un previo trasferimento sarebbe stato materialmente possibile. Secondo una valutazione preliminare del Korkein hallinto-oikeus, il termine di trasferimento, nella misura in cui alla ricorrente sia applicabile la procedura di ripresa in carico prevista nel regolamento Dublino III, non era pertanto ancora scaduto. Dopo che il Korkein hallinto-oikeus, con decisione non definitiva del 13 gennaio 2023, ha vietato l'esecuzione dell'allontanamento, il termine di trasferimento è stato sospeso.

(47) Dalla sentenza della Corte nella causa C-497/21 si evince che l'eccezione danese al sistema europeo di asilo può comportare, in determinate circostanze, che un altro Stato membro non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale proposta da un richiedente asilo qualora una precedente domanda presentata in Danimarca sia stata respinta. In tale fase del procedimento, il Korkein hallinto-oikeus rileva, a titolo provvisorio, che, nella misura in cui alla ricorrente non si applichi la procedura di ripresa in carico prevista nel regolamento Dublino III, non vi è alcun motivo per respingere in quanto inammissibile la domanda di protezione internazionale proposta dalla ricorrente in Finlandia.

(48) Il Korkein hallinto-oikeus ha dato alla ricorrente e al Maahanmuuttovirasto la possibilità di presentare osservazioni sulla bozza della decisione di rinvio.

(49) Il *Maahanmuuttovirasto* sostiene, nelle sue osservazioni, che la domanda della ricorrente deve essere considerata respinta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III per effetto della decisione danese del 29 agosto 2016. Nel caso del titolo di soggiorno rilasciato per vulnerabilità alla ricorrente dalla Danimarca non si tratterebbe della protezione internazionale definita nelle disposizioni di diritto dell'Unione, ragion per cui la ricorrente sarebbe stata assoggettata per tutto il tempo all'ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico ai sensi del regolamento Dublino III.

(50) La *ricorrente* sostiene, nelle sue osservazioni, che la decisione rilevante per la controversia sia la decisione emessa dall'autorità danese il 17 novembre 2020, con la quale il titolo di soggiorno rilasciato alla ricorrente non sarebbe stato rinnovato. In ogni caso, la ricorrente ritiene che, per come la Danimarca sarebbe vincolata al regolamento, le autorità danesi, con la decisione del 29 agosto 2016, non avrebbero respinto la domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III. A causa della sua posizione speciale, la Danimarca non applicherebbe de facto integralmente il regolamento Dublino III. Di conseguenza, la nozione di domanda di protezione internazionale dovrebbe riferirsi, in caso di applicazione del regolamento Dublino III da parte della Danimarca, a forme nazionali di protezione e di asilo della Danimarca.

Decisione non definitiva del Korkein hallinto-oikeus su una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

(51) Il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria ai fini della decisione della causa pendente dinanzi al Korkein hallinto-oikeus.

Questione pregiudiziale

(52) Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il Korkein hallinto-oikeus sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, debba essere interpretato nel senso che il rigetto della domanda ai sensi di tale disposizione ricomprende il caso in cui un titolo di soggiorno temporaneo rilasciato in precedenza in Danimarca alla persona di cui trattasi, su richiesta di quest'ultima, e fondato sulla sua vulnerabilità, non sia stato rinnovato,

qualora la decisione sul mancato rinnovo sia stata adottata non a seguito di una richiesta di siffatta persona, bensì d'ufficio dall'autorità.

(53) Dopo aver ricevuto la decisione pregiudiziale della Corte sulla questione che precede, il Korkein hallinto-oikeus statuirà definitivamente nel merito.

(...) (omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO